CAMERA DEI DEPUTATI N. **1651**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI STASI, GIANNOTTI

Norme in materia di indennità parlamentare e di servizi di segreteria per i parlamentari

Presentata il 26 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza di rivedere le norme che disciplinano l'indennità, le collaborazioni e i servizi di segreteria dei parlamentari, garantendo nel contempo, agli eletti l'ottimale svolgimento del loro ruolo.

Questo obiettivo viene perseguito attraverso:

una diversa regolamentazione dei servizi di segreteria per i parlamentari;

la previsione di nuove modalità di erogazione dei predetti servizi.

Relativamente al primo aspetto, con la presente proposta di legge, si tende a ricondurre la disciplina della materia nell'alveo della Costituzione che, sulla indennità in favore dei parlamentari, prevede espressamente, all'articolo 69, una riserva di legge *versus* l'autonomia regolamentare delle due Camere. Tale riserva di legge deve ritenersi applicabile anche alla materia delle collaborazioni per i parlamentari.

Proprio la mancata disciplina di quest'ultima per via legislativa dà luogo all'eventualità che un ramo del Parlamento assuma l'iniziativa di aggiornare l'entità dei contributi erogati ai propri membri e che l'altro ramo persegua legittimamente l'obiettivo di un trattamento uniforme.

Il rispetto della riserva di legge consente e impone a deputati e senatori, su un piano di assoluta parità, di assumere posizioni

chiare e responsabili di fronte ad un problema in qualche modo attinente al complesso e particolare rapporto tra cittadini e istituzioni, che caratterizza l'attuale fase della vita politica italiana.

La soluzione qui proposta pone gli eletti in condizione di svolgere al meglio la propria funzione, garantendo un livello qualitativamente adeguato dei servizi di segreteria parlamentare, ed elimina alla radice ogni dubbio, spesso strumentale, sul corretto utilizzo dei contributi all'uopo previsti e attualmente corrisposti ai membri del Parlamento sotto forma di rimborso delle spese sostenute.

La scelta di assicurare a deputati e senatori il necessario supporto tecnico-amministrativo, attraverso apposite convenzioni con i comuni capoluoghi di ciascun collegio elettorale, coincide in pieno con l'interesse della collettività alla massima trasparenza nell'impiego di pubblico denaro e, nondimeno, all'efficienza ed all'efficacia dell'attività parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. L'erogazione della suddetta indennità, che è corrisposta in eguale misura ai membri delle due Camere, preclude la possibilità di corrispondere ai membri del Parlamento qualsiasi altro emolumento, a qualsiasi titolo, destinato a collaborazioni esterne finalizzate a coadiuvare il parlamentare per il migliore esercizio delle sue funzioni ».

ART. 2.

1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinano con appositi regolamenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per assicurare i necessari servizi di segreteria e di collaborazione ai membri del Parlamento.

ART. 3.

1. I comuni garantiscono ai parlamentari eletti nei collegi rientranti nelle rispettive circoscrizioni territoriali i servizi di collaborazione ed i supporti logistici necessari a garantire nel modo migliore l'esercizio delle loro funzioni. A tale fine i comuni possono stipulare apposite convenzioni con agenzie specializzate.

ART. 4.

1. Gli oneri derivanti ai comuni per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3, valutati in lire 3 milioni mensili per ciascun parlamentare, sono rimborsati dallo Stato al termine di ogni esercizio finanziario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati complessivamente in lire 35.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-1651
Lire 500